

Codice A1813C

D.D. 24 maggio 2022, n. 1469

Demanio idrico fluviale - Rinnovo concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno ex alveo del Torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO). Relazione Fine Istruttoria parere in data 03.12.2007 PROT. 18349 Pratica TOOC/2887 (ex TO/A/2887).



ATTO DD 1469/A1813C/2022

DEL 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Demanio idrico fluviale – Rinnovo concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno ex alveo del Torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO). Relazione Fine Istruttoria parere in data 03.12.2007 PROT. 18349 Pratica TOOC/2887 (ex TO/A/2887).

VISTA l'istanza presentata in data 13/12/2020 – Prot. n° 62173 dai Sigg. COSTA Giovanni (C.F. CSTGNN36M20Z110H) e AIMONETTO ANGELA MARIA (C.F. MNTNLM45L58D208N) – residenti a Pont Canavese – Via Montiglio n° 17, per ottenere il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno ex alveo del Torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO), comportante l'occupazione di un'area appartenente al demanio idrico;

VISTA la determina dirigenziale n° 251 del 08/02/2008 e Disciplinare – Rep. N° 333 del 07/02/2008;

Vista la relazione idraulica di fine istruttoria redatta da Tecnico Regionale in data 15/12/2021;

Ritenuto pertanto di **CONFERMARE** ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, la validità della concessione per l'utilizzo di una superficie di circa 430,0 mq ex alveo del torrente Orco in Comune di Ceresole Reale (TO) località Balma già oggetto di concessione di cui al disciplinare in data 07.02.2008 n. 333 di rep, approvato con determinazione dirigenziale in data 08.02.2008 n. 251 secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza originaria.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ed esperiti i controlli di rito con apposito sopralluogo in data 06.12.2021, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni

nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Vista la bozza di disciplinare, allegata alla presente determinazione;

Dato atto che entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare di rinnovo della concessione demaniale;

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 1 Gennaio 2019.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

1. di concedere ai Sigg. COSTA Giovanni (C.F. CSTGNN36M20Z110H) e AIMONETTO ANGELA MARIA (C.F. MNTNLM45L58D208N) – residenti a Pont Canavese – Via Montiglio n° 17, il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno ex alveo del Torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO) alle seguenti prescrizioni:
 - a. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in oggetto che si renderanno eventualmente necessarie;
 - b. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche totali o parziali dell'area in oggetto, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale occupazione fosse ritenuta*

incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua;

c. si confermano infine tutte le prescrizioni contenute nella citata concessione 07.02.2008 n. 333 di rep, approvato con determinazione dirigenziale in data 08.02.2008 n. 251 e non specificatamente sopra richiamate.

2) di rinnovare la concessione a decorrere dalla data di scadenza della precedente concessione demaniale TO.OC. 2887 (ex TO/A/2887) fino al 31/12/2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3) di stabilire che il canone annuo, fissato in e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato annualmente a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.

5) di dare atto che l'importo di €50,00 per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2022 quello di € 399,00 per canone demaniale riferito all'anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2018;

6) di dare atto che l'importo di € 56,00 per integrazione del deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

7) di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOOC2887 (ex. TO/A/2887 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per rinnovo concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno ex alveo del torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i..

Richiedente: Sigg. COSTA Giovanni (CF. CSTGNN36M20Z11OH) e AIMONETTO Angela Maria (CF. MNTNL,45L58D208N), RESIDENTI A Pont Canavese – Via Montiglio n° 17; **Art.**

1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale rinnovo concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno di mt. 430,00, ex alveo del torrente Orco nel Comune di Ceresole Reale (TO), località Balma N.C.T. Foglio n° 28 da destinare a strada di accesso ad area di proprietà. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino N. _____ del _____.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al 31/12/2030. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di

modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e

spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di €. 399,00 (in lettere trecentonovantanove/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di €. 382,00 (in lettere/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente, i concessionari eleggono domicilio in Pont Canavese, Via Montiglio n° 17.-

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, _____

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Gaetano Pitisci

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)